

DELIBERA N. 42/12/CSP

RIFORMA DELLA DELIBERA N. 247/11/CSP DEL 21 SETTEMBRE 2011 NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELECITY S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA
OPERANTE IN AMBITO LOCALE TELECITY) PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 38, COMMA 9, D.LGS. N. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 247/11/CSP del 21 settembre 2011 che ha ordinato alla società Telecity S.p.A. esercente l'emittente televisiva locale Telecity di pagare la sanzione amministrativa di euro 27.891,00 al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva nei giorni 20,21, 22, 23, 24, 25 e 26 settembre 2010;

PREMESSO che la società Telecity S.p.A. ha presentato (prot. n. 0007176) in data 14 febbraio 2012 istanza di annullamento ovvero di modifica in sede di autotutela della delibera n. 247/11/CSP, eccependo quanto segue. Se i programmi televisivi oggetto della delibera n. 237/11/CSP adottata a conclusione del procedimento sanzionatorio n. 2297/ZD sono classificabili come televendite di durata superiore a 15 minuti, rispetto alla predetta programmazione *"non sussiste il superamento dei limiti di affollamento (di cui alla delibera n. 247/11/CSP)"* nelle seguenti fasce orarie; *"il giorno 20 settembre 2010 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per pubblicità tabellare si rilevano 6 minuti e 22 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale; per arrivare ai 21 minuti e 31 secondi contestati dall'Autorità si devono sommare 11 minuti e 49 secondi di messaggio promozionale della trasmissione oggetto della contestazione..."* relativa al procedimento n. 2297/ZD; *"il giorno 20 settembre 2010 dalle ore 20.00 alle ore 21.00 per pubblicità tabellare si*

rilevano 10 minuti e 39 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale; per arrivare ai 22 minuti e 48 secondi contestati dall'Autorità si devono sommare 9 minuti e 17 secondi di messaggio promozionale della trasmissione oggetto della contestazione..."relativa al procedimento n. 2297/ZD; "il giorno 21 settembre 2010 dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per pubblicità tabellare si rilevano 15 minuti e 58 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale (2% recuperabile l'ora succ.....); il giorno 21 settembre 2010 dalle ore 20.00 alle ore 21.00 per pubblicità tabellare si rilevano 09 minuti e 45 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale; per arrivare ai 18 minuti e 07 secondi contestati dall'Autorità si devono sommare 8 minuti e 18 secondi di messaggio promozionale della trasmissione oggetto della contestazione...." relativa al procedimento n. 2297/ZD; "il giorno 22 settembre 2010 dalle ore 20.00 alle ore 21.00 per pubblicità tabellare si rilevammo 6 minuti e 34 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale; per arrivare ai 27 minuti e 03 secondi contestati dall'Autorità si devono sommare i messaggi promozionali della trasmissione oggetto della contestazione...." relativa al procedimento n. 2297/ZD; "il giorno 23 settembre 2010 dalle ore 15.00 alla ore 16.00 per pubblicità tabellare si rilevano 5 minuti e 5 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale; per arrivare ai 16 minuti e 40 secondi contestati dall'Autorità si devono sommare 52 secondi di messaggio promozionale di una immobiliare (o televendita inferiore ai 15) e 9 minuti e 15 secondi contenuti nella trasmissione oggetto della contestazione...." relativa al procedimento n. 2297/ZD; "il giorno 23 settembre 2010 dalle ore 20.00 alle ore 21.00 per pubblicità tabellare si rilevano 9 minuti e 37 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi 38 secondi contestati dall'Autorità si devono sommare gli 8 minuti e 8 secondi di messaggi promozionali della trasmissione oggetto della contestazione...." relativa al procedimento n. 2297/ZD; "il giorno 23 settembre 2010 dalle ore 22.00 alle ore 23.00 per pubblicità tabellare si rilevano 12 minuti e 38 secondi di spot escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale oltre a 50 secondi di pubblicità marchiato messaggio promozionale perché sponsor della trasmissione, le sovrimpressioni non superano i 20 secondi....."; "il giorno 24 settembre 2010 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 per pubblicità tabellare si rilevano 15 minuti e 47 (2% recuperato l'ora precedente) secondi di spot escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati o i messaggi di utilità sociale e non i 16 minuti e 15 secondi contestati dall'Autorità"; " il giorno 25 settembre 2010 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 per pubblicità tabellare si rilevano 12 minuti e 52 secondi di spot escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da

questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale; le sovrimpressioni non superano i 20 secondi”; “il giorno 26 settembre 2010 dalle ore 22.00 alle ore 23.00 per pubblicità tabellare si rilevano 13 minuti e 33 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale; per arrivare ai 16 minuti e 15 secondi contestati dall’Autorità non basta sommare 1 minuto e 49 secondi di messaggio promozionale isolato (forse da considerare spot e televendita inferiore ai 15’) che comunque sommato dà un orario inferiore al 27% con un 2% recuperabile l’orai successiva”;

VISTO l’atto (prot. n. 5813/Agcom/U) del 22 febbraio 2012 della Direzione Servizi Media, che ha comunicato alla parte interessata l’avvio del procedimento amministrativo di riesame della delibera n. 247/11/CSP, ai sensi degli artt. 7 e 8, legge 241/90 e successive modifiche;

RILEVATO che la società Telecity S.P.A., in sede audizione il giorno 28 febbraio 2012 a seguito di apposita richiesta (prot. n. 0007176)) pervenuta in data 14 febbraio 2012, ha ribadito quanto sostenuto con la predetta istanza di riesame in ordine alla osservanza della disposizione normativa in materia di affollamento pubblicitario;

RITENUTO che l’istanza di riesame della delibera n. 247/11/CSP presentata dalla società Telecity S.p.A. possa essere parzialmente accolta; in particolare, con riferimento alle giornate di programmazione del 20 settembre 2010, del 21 settembre 2010, del 22 settembre 2010 e del 23 settembre 2010, rispettivamente, riguardo alle fasce orarie 15.00-16.00, 20.00-21.00, 20.00-21.00, 20.00-21.00, 15.00-16.00 e 20.00-21.00, la riconducibilità di una parte della relativa programmazione televisiva trasmessa alla categoria della televendita, ai sensi dell’art 5 ter comma 1 e 3 delibera n. 538/01/CSP, non soggetta alla disciplina contenuta nell’art. 40, comma 2 bis, d.lgs. 177/05 – “*le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di cui all’articolo 38.....*” - comporta l’osservanza da parte della società Telecity S.p.A. dei limiti di affollamento pubblicitario di cui al citato art. 38, comma 9;

RITENUTO che l’istanza di riesame della delibera n. 247/11/CSP presentata dalla società Telecity S.p.A. possa essere parzialmente accolta con riferimento alle giornate di programmazione televisiva del 21 settembre 2010, del 23 settembre 2010, del 24 settembre 2010, del 25 settembre 2010 e del 26 settembre 2010, rispettivamente, riguardo alle fasce orarie 19.00-20.00, 22.00-23.00, 18.00-19.00, 18.00-19.00 e 22.00-23.00, in quanto, nel riscontrare la trasmissione di autopromozioni, di annunci relativi ai propri programmi e di messaggi di utilità sociale, da non computarsi, ai sensi dell’art. 5, delibera n. 538/01/CSP, nei limiti di affollamento pubblicitario di cui all’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, si rileva l’osservanza da parte della società Telecity S.p.A. dei limiti di affollamento pubblicitario di cui al citato art. 38, comma 9;

RILEVATO che residuano, pertanto, le violazioni ingiunte con la delibera n. 247/11/CSP il giorno 20 settembre 2010, nelle fasce orarie 14 – 15, 18-19 e 19-20, il giorno 21 settembre 2010, nelle fasce orarie 14-15 e 18-19, il giorno 22 settembre 2010 nelle fasce orarie 14-15 e 18-19, il giorno 23 settembre 2010 nelle fasce orarie 14-15 e 18-19, il giorno 24 settembre 2010 nelle fasce orarie 14-15 e 20-21, il giorno 25 settembre 2010 nelle fasce orarie 14-15, 15-16, 19-20 e 20-21 nonché il giorno 26 settembre 2010 nella fascia oraria 19-20;

CONSIDERATO che le emittenti televisive operanti in ambito locale sono tenute a trasmettere messaggi pubblicitari televisivi in misura non eccedente il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di riformare nei termini sopra espressi quanto ordinato con l'adozione, in data 13 settembre 2011, della delibera n. 247/11/CSP che rimane vigente per le parti non in contrasto con il presente provvedimento;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover rideterminare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 16.528,00 (sedecimilacinquecentoventotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) per la singola violazione corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 16) nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 settembre 2010, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, d.lgs. 177/05;

VISTA la proposta della Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. Di riformare la delibera n. 247/11/CSP del 21 settembre 2011 nei termini e per i motivi espressi in premessa;
2. Di ordinare alla società Telecity S.p.A. esercente l'emittente televisiva locale Telecity con sede in Castelletto d'Orba (AL) (15060) alla via Lavagello 31 di pagare la sanzione amministrativa di euro 16.528,00 (sedecimilacinquecentoventotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto e di ingiungere alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione

dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 42/12/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.* ”. Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo; ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo; la competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio;

3. La delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 8 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola